

# REGOLARIZZAZIONI INPS: ATTENZIONE ALLE (MANCATE) AVVERTENZE\*

*A seguito di irregolarità contributive e assicurative, sono ora ammesse “sanatorie” ex post che permettono di mantenere le agevolazioni godute e di corrispondere solo la metà delle sanzioni civili. Nella pratica degli atti di accertamento, tuttavia, spesso mancano le puntuali indicazioni operative che rendono comprensibili i termini esatti e i vantaggi della regolarizzazione. Mettendo a rischio il diritto ai benefici.*

• DI MAURO PARISI AVVOCATO IN BELLUNO E IN MILANO •

**C**on un evidente intento deflattivo del contenzioso e di conseguimento sostanziale degli scopi pubblici (volti al recupero di contribuzione e premi che si suppongono omessi), l'ordinamento ha di recente introdotto alcune interessanti facoltà di sanatoria, volte a favorire la resipiscenza dei contribuenti debitori.

L'incentivo all'adesione spontanea alle richieste degli Istituti -che rende meno dolorosi gli effetti degli accertamenti di supposte evasioni- costituisce lo strumento pensato per rendere tutti soddisfatti. L'amministrazione, che intasca i contributi che si suppongono omessi, e i datori di lavoro (ma non solo, atteso che le previsioni sono rivolte anche a ulteriori soggetti che si trovino nelle condizioni previste), i quali si garantiscono notevoli riduzioni del proprio debito.

Sebbene gli “sconti” siano stati **introdotti nel 2024**, sono ancora **problematici, e non del tutto chiariti, i modi attraverso cui conseguirli**, in difetto di taluni opportuni raccordi operativi da parte degli Istituti e, in particolare, dell'Inps.

In particolare, le discipline d'interesse concernono innanzitutto la **facoltà di corrispondere solo la metà delle sanzioni civili comminabili**, in caso di versamento dei contributi accertati come dovuti (d'ufficio o a seguito di visita ispettiva) entro 30 giorni dalle contestazioni, ai sensi dell'**art. 116, co. 8, lett. b-bis, L. n. 388/2000**, che recita come segue:

in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata.

Inoltre, della **possibilità concessa di preservare le agevolazioni e i benefici contributivi e normativi goduti** in costanza di irregolarità sostanziali, a seguito della corresponsione, entro i termini concessi, di quanto si è accertato essere stato evaso, come stabilito dal **comma 1175-bis dell'art. 1, L. n. 296/2006**, per cui

resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

Tutto chiaro, all'apparenza, dunque. Si versano nei termini i contributi e premi evasi; si riconosce, quindi, la verifica effettuata dall'amministrazione; ci si aggiudica il “bonus” di legge. ➤

\* L'articolo è anche sul sito [www.vetl.it](http://www.vetl.it).

## ■ REGOLARIZZAZIONI INPS: ATTENZIONE ALLE (MANCATE) AVVERTENZE ■

Eppure, malgrado le predette fattispecie sananti siano note da tempo (Decreto legge n. 19 del 2024), emergono ancor'oggi, nella prassi degli Istituti -e, specialmente dell'Inps-, alcune **evidenti criticità operative e difficoltà di pervenire all'esatta e consapevole realizzazione delle previste regolarizzazioni**. Con il rischio di compromettere il diritto del contribuente per mancanza di opportune informazioni o dell'inesattezza dell'esecuzione della stessa regolarizzazione, presupposto evidentemente necessario per il godimento dei benefici che discendono dall'adesione alle richieste dell'amministrazione.

Qualche esempio pratico può essere utile a illustrare le attuali difficoltà che si potrebbero trovare ad affrontare datori di lavoro e professionisti. Si prenda il caso di una verifica ispettiva, al cui esito i funzionari dell'Inps constatino l'applicazione non corretta di un CCNL, da parte di un'azienda, nei riguardi dei propri dipendenti. Viene accertato che gli imponibili retributivi da considerare ai fini del corretto

calcolo della contribuzione avrebbero dovuto essere di importo maggiore. Nell'ipotesi considerata, non solo gli ispettori verificano la maggiore contribuzione dovuta, ma, data l'irregolarità, procedono anche a stimare e recuperare agevolazioni ed esoneri contributivi goduti nel tempo dal datore di lavoro.

Tra contribuzione evasa e agevolazioni contributive da recuperare, i funzionari valutano un importo totale "a titolo di contributi", di misura pari a € 330.000, da cui discendono richieste "a titolo di somme aggiuntive" (sanzioni civili e interessi), per € 189.000 (per un totale di € 519.000). L'azienda si chiederà giustamente in quale modo sia possibile, nella sua vicenda, godere delle facoltà di regolarizzazione previste dall'art. 1, co. 1175 *bis*, L. n. 296/2006 e art. 116, co. 8, lett. *b-bis*, L. n. 388/2000.

Vediamo, allora, come un ordinario Verbale ispettivo dell'Inps, dopo avere descritto i fatti accertati e i rilievi operati, potrebbe disporre quanto all'ammissione alla sanatoria, per benefici contributivi e normativi e sanzioni civili.

... omissis ...

Si evidenzia, infine, che l'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006 per effetto dell'articolo 29, D.L. n. 19/2024, è stato così modificato:

"1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Inoltre, si segnala che è stato introdotto un successivo comma 1175-bis, che prevede quanto segue:

"1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge...".

Di conseguenza, per tutto quanto sopra argomentato, con il presente Verbale si provvede a:

- quantificare gli imponibili di retribuzione che il datore di lavoro, a seguito delle condotte evidenziate, ha omesso di denunciare all'Istituto;
- calcolare i contributi dovuti sulla base dei suddetti imponibili di retribuzione non denunciati dal datore di lavoro, i quali vengono esposti, per ogni periodo e singolo lavoratore interessato;
- revocare le agevolazioni contributive fruite dal datore di lavoro, in costanza di accertata irregolarità contributiva, per gli evidenziati inadempimenti di cui alla norma e ai contratti collettivi.

Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell'INPS le inadempienze accertate è tenuto a versare:

- a titolo di contributi, l'importo di € 330.000,00
  - a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 189.000,00
- come riportato in dettaglio nei prospetti allegati

TOTALE € 519.000,00

Il versamento delle somme complessivamente dovute (contributi previdenziali obbligatori e somme aggiuntive calcolate alla data del \_\_\_\_\_) dovrà essere eseguito esclusivamente a mezzo di Mod. F24, che dovrà riportare, oltre al codice fiscale e alla denominazione aziendale, nella sezione INPS, il codice sede, la matricola INPS e nel campo "causale contributo" il codice RC01, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale.

Si precisa che le somme aggiuntive saranno successivamente comunque ricalcolate fino alla data del pagamento delle somme dovute.

In riferimento alle sanzioni civili previste dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, informiamo che qualora, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, si provveda al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione, ovvero, si presenti domanda di rateazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, effettuando in tal caso il versamento della prima rata, l'importo delle sanzioni sarà ridotto del 50%, in attuazione della lettera b-bis), del comma 8 del medesimo articolo 116, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

Trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto, in assenza di avvenuta regolarizzazione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali obbligatori e somme aggiuntive, ai sensi dell'art. 30, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, l'Istituto formerà Avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, ed il credito sarà affidato per il recupero all'Agente della Riscossione.

Luogo e data	Firma della persona ricevente verbale	Firma dei verbalizzanti
--------------	--	-------------------------

▪ **REGOLARIZZAZIONI INPS:  
ATTENZIONE ALLE (MANCATE) AVVERTENZE** ▪

La prima osservazione nel caso, dopo avere letto le “avvertenze” del predetto Verbale, sarà quella -fondamentale- che **non viene resa nota la misura dei “risparmi” che possono conseguire** dalla rinuncia al contenzioso e al versamento della sola contribuzione omessa nel tempo.

In tale senso, infatti, non viene evidenziato quali siano i precisi importi dovuti, rispettivamente, per minori imponibili contributivi considerati e per recuperi di esoneri contributivi. La circostanza rileva, non solo in ordine alla scelta consapevole dell’azienda ispezionata, in riferimento agli effettivi vantaggi economici che conseguirebbe, aderendo alla previsione dell’art. 1175 *bis* entro i termini indicati (nel caso, 30 giorni), con versamento della sola contribuzione evasa (oltre alle relative sanzioni civili); ma pure con riguardo alla correttezza del pagamento stesso, che, se inesatto, potrebbe non consentire di ritenere perfezionata la fattispecie della “*regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi*”. Si tratta senz’altro di un notevole rischio, poiché un errore sarebbe irrecuperabile e potrebbe compromettere la strategia delle scelte operate. Solo apparentemente più lineare, invece, risulta la sanatoria in ordine alle sanzioni civili, ai sensi della lettera b-*bis* del comma 8, art. 116, L. n. 388/2000 (quella che concede uno sconto del 50% in caso di versamento della contribuzione dovuta nei 30 giorni dalla notifica dell’accertamento). Innanzitutto, come è dato osservare, il **Verbale non indica neanche gli esatti importi da versare a titolo di somme aggiuntive**. Una circostanza superabile, si direbbe, dividendo per due l’importo complessivo delle sanzioni civili. Ciò, purché il datore di lavoro, desideroso di abbattere quanto più possibile gli importi addebitatigli, non intenda procedere, anche evitando i versamenti relativi agli esoneri goduti. Con l’effetto di considerarli importi “*a titolo di contributi*” (capitale), senz’altro inferiori a quella esposti (nel caso, meno di € 330.000) e, conseguen-

zialmente, sanzioni aggiuntive e maggiorazioni da valutarsi in riferimento a un “capitale” differente, suscettibili di un’ulteriore riduzione, prima del loro abbattimento al 50%.

Di tutti questi puntuali conteggi volti a definire i termini dell’opzione e dell’esatta regolarizzazione, in molti Verbali formati attualmente dall’Istituto -come in quello considerato-, non vi è traccia (e talvolta neppure, genericamente, dell’opzione *ex* comma 1175 *bis*). Una circostanza che pone in pericolo -o rende molto incerta- anche la **possibilità di definire le regolarizzazioni con una richiesta di rateizzazione** (art. 2, D.l. n. 388/1989).

Come noto, infatti, affinché sia concessa la definizione del debito con dilazione a rate, occorre che siano considerati e accettati tutti gli importi ritenuti a debito, senza esclusioni di sorta (circostanza che chiaramente non coincide con quella della sanatoria in discorso, volta ad “escludere”, appunto, taluni degli importi posti a carico dei datori di lavoro).

Il rischio evidente, in difetto di quantificazione a monte degli importi da parte dell’Inps, è che sia negata la facoltà di rateizzazione e che, nelle more di chiarimenti dall’Istituto sugli effettivi modi e intenti perseguiti, spirino i termini di legge.

Dunque, quantomeno **le “avvertenze” offerte dall’Inps nei propri atti di accertamento (ispettivi e d’ufficio) dovrebbero essere rivisitate**, a favore di una più attenta informativa in concreto ai datori di lavoro, in ordine ai propri diritti e opportunità.

Oltre ai Verbali ispettivi, pure gli **accertamenti d’ufficio, bonari e non, mostrano alcune approssimazioni** rispetto alle sostanziali previsioni di legge, che meritano interventi di adeguamento da parte dell’Istituto.

Per esempio, con riferimento alle Note di rettifica dell’Inps, può osservarsi come i conteggi delle sanzioni civili in caso di versamento entro 30 giorni dalla notifica, siano esposti (in questo caso i calcoli sono lodevolmente presenti), te- ➤

## ▪ REGOLARIZZAZIONI INPS: ATTENZIONE ALLE (MANCATE) AVVERTENZE ▪

nendo però a riferimento dei conteggi l'ultimo giorno in cui sarebbero possibili i versamenti. Ragione per cui, nel caso in cui l'adesione e i versamenti venissero operati dal datore di lavoro dopo soli, per esempio, 5 giorni dalla notifica della Nota di rettifica, risulterebbero indebitamente corrisposte sanzioni civili "dimezzate" in misura maggiore, relativamente ai successivi 25 giorni. Naturalmente, con possibilità di loro recupero ai sensi dell'art. 2033 c.c..

Ecco cosa si potrebbe riscontrare in una Nota di rettifica notificata dall'Inps.

Nell'attesa del perfezionamento delle suddette "avvertenze" da parte degli Istituti -e, in particolare, dell'Inps- è bene che professionisti e aziende tengano condotte prudenti e proattive, agendo anche d'iniziativa e presso le sedi competenti per richiedere formalmente quali sarebbero i termini e modi esatti per accedere ai benefici della legge.

Ogni ostacolo all'accesso ai benefici delle sanatorie, chiaramente, potrebbe configurare una ragione di danno risarcibile a favore del datore di lavoro.

... omisis...

Per i lavoratori indicati nella seguente tabella non si sono rispettati i requisiti di legge nei periodi sottoindicati:

Codice fiscale	Data Assunzione	Requisiti violati	Periodo DAL	Periodo AL	Contributi	Sanzioni in caso di pagamento entro 30 giorni	Totale
	11/07/2023	1	07-2023	08-2024	58.460,82	1980,48	60.450,30
TOTALE					58.460,82	1980,48	60.450,30

**TERMINE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'importo pari a € 60.450,30, comprensivo delle sanzioni civili in misura ridotta del 50%, dovrà essere restituito entro 30 giorni dalla data di notifica di questa comunicazione con modello F24. Il modello dovrà essere compilato inserendo il codice della sede, la causale contributo RCO1, la matricola aziendale, il periodo di riferimento e l'importo totale dovuto.

In caso di pagamento effettuato oltre il termine sarà applicata la misura piena delle sanzioni per omissione, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento maggiorato di 5,5 punti.

**NORME DI RIFERIMENTO**

1. ....
2. ...
3. ...
4. Ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b-bis) della legge 388/2000, introdotta dall'art. 30 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori, il contribuente provvede al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo della lettera a) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata".

... omisis...